

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Ufficio federale della sanità pubblica
Divisione radioprotezione
3003 Berna

*Invio per posta elettronica in formato word e in
formato PDF*
dm@bag.admin.ch e StSV@bag.admin.ch


Indagine conoscitiva Revisione delle ordinanze in materia di radioprotezione

Gentili signore, egregi signori,


con riferimento alla procedura di consultazione avviata il 14 ottobre 2015 riguardante la modifica delle ordinanze in materia di radioprotezione, vi inviamo in allegato la nostra presa di posizione.

Vi ringraziamo di voler considerare le nostre osservazioni.

Vogliate gradire i nostri distinti saluti.

Il Presidente:

N. Gobbi

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Cancelliere:

G. Gianella

Allegato:
citato

Copia a:

- Direzione del Dipartimento della sanità e della socialità (dss-dir@ti.ch)
- Divisione della salute pubblica (dss-dsp@ti.ch)
- Ufficio del medico cantonale (dss-umc@ti.ch)
- Deputazione ticinese alle Camere federali (deputazione@ti.ch)
- Pubblicazione in Internet.



Modulo per parere sull'indagine conoscitiva concernente la revisione delle ordinanze in materia di radio-protezione

Parere di

Nome / Cantone/ ditta / organizzazione: Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino

Abbreviazione della ditta / dell'organizzazione: CDS-TI

Indirizzo, località: Residenza, 6500 Bellinzona

Persona da contattare: Giorgio Merlani

N. di telefono: 091 814 40 05

E-mail: dss-umc@ti.ch

Data: 01.02.2016

Avvertenze

1. Compilare la presente pagina di copertina con i propri dati.
2. Utilizzare per ciascuna ordinanza il rispettivo modulo.
3. Utilizzare una riga separata per ciascun articolo d'ordinanza.
4. Inviare il parere in formato Word per e-mail entro il **15 febbraio 2016** a StSV@bag.admin.ch

1	Revisione delle ordinanze in materia di radioprotezione	3
2	CF: Ordinanza sulla radioprotezione ORaP; RS 814.501	4
3	CF: Ordinanza concernente gli emolumenti nel campo della radioprotezione OEm-RaP; RS 814.56	11
4	DFI: Ordinanza sulla dosimetria; RS 814.501.43	11
5	DFI: Ordinanza sulla formazione in radioprotezione; RS 814.501.261.....	12
6	DFI: Ordinanza sulla radioprotezione degli impianti; RS 814.501.51.....	13
7	DFI: Ordinanza concernente la manipolazione di sorgenti radioattive sigillate in medicina OSM; RS 814.501.512 .	14
8	DFI: Ordinanza sugli acceleratori OrAc; RS 814.501.513.....	15
9	DFI: Ordinanza sui raggi X OrX; RS 814.542.1	15
10	DFI: Ordinanza concernente la manipolazione di sorgenti radioattive MSRa; RS 814.554	16
11	DFI: Ordinanza sulle scorie radioattive che devono essere consegnate; RS 814.557	17

1 Revisione delle ordinanze in materia di radioprotezione

Osservazioni generali sul progetto di revisione e sul documento di base

Il Consiglio di Stato del Canton Ticino ringrazia di essere stato consultato in merito al presente progetto di revisione, il quale presenta alcuni aspetti molto positivi, a partire dall'adeguamento stesso delle Ordinanze sulla base delle più recenti conoscenze scientifiche e volto al miglioramento della sicurezza della popolazione o degli addetti ai lavori in diversi ambiti. L'adeguamento alle Raccomandazioni emanate a livello internazionale, salvaguardando l'elevato livello di protezione attuale del nostro Paese - con il mantenimento delle diverse specificità nazionali e con soluzioni consolidate - viene salutato favorevolmente, così come anche altri adattamenti, quali ad esempio le nuove regolamentazioni sulle sorgenti orfane o il disciplinamento delle dosi per il personale di volo nonché l'aumentata attenzione al tema delle conoscenze e formazione.

Queste osservazioni stridono tuttavia con alcuni contenuti della revisione, in particolare con l'allentamento in altri ambiti, come i nuovi livelli di esenzione per alcuni radionuclidi e i criteri più blandi per la dimissione per pazienti sottoposti a terapia nucleare.

In merito ad una serie di novità interessanti inserite nell'Ordinanza, si temono conseguenze economiche sottostimate. Gli audit clinici, l'allestimento di manuali di qualità e gli elevati standard imposti ora alla formazione poi, pur venendo condivisi nel principio e sull'opportunità, sollevano forti critiche giunte dalle strutture che saranno chiamate a garantire formazione adeguata ai loro collaboratori, con importanti ricadute economiche. Soprattutto la proporzionalità tra le necessità formative ed i compiti svolti sono in più punti messe in dubbio. Per gli aspetti medici questi costi ricadranno a cascata sull'ente pubblico ed il cittadino-assicurato.

L'intera consultazione verte su un oggetto, per sua stessa natura, estremamente complesso; ben poche persone lo padroneggiano in maniera sufficiente da poter esprimere, sotto il profilo tecnico, un parere con cognizione di causa. La nuova ordinanza non poggia poi su una modifica della relativa Legge federale sulla radioprotezione. Essa introduce tuttavia concetti completamente nuovi, che imporrebbero una base legale al pari dei valori. Ad esempio, oltre a "limite di dose" e "limite di riferimento" appaiono ora concetti come "vincolo di dose" o "livello diagnostico di riferimento". Peraltro questo potrebbe comportare oneri e costi importanti e non quantificati a carico dei Cantoni.

In linea più generale, poi, vengono introdotti concetti nuovi, molto complessi e complicati, non del tutto chiari e che a tratti non corrispondono ad altre definizioni internazionali o ad altre definizioni legali: a partire dall'articolo 2 ORaP che esprime concetti complessi, che in parte si sovrappongono e non vengono ben differenziati. Soprattutto, certe situazioni pratiche, come le categorie e le situazioni di esposizione con livelli di riferimento anche molto superiori ai limiti di dose previsti dall'art. 34, sui quali è molto difficile esprimere un parere conclusivo. Alcune definizioni sono poi ambigue e vanno specificate meglio, come per esempio le definizioni di "aumento della radioattività" agli art. 145 o 157 ORaP.

I nuovi obblighi di formazione e perfezionamento agli enti preposti per la protezione della popolazione sono positivi nel merito, ma genereranno nuovi costi che non vengono considerati. Visti gli importanti costi che i Cantoni già oggi si assumono nell'ambito dell'interventistica e della relativa pianificazione per la protezione da radiazioni, i nuovi oneri dovranno essere integralmente assunti dalla Confederazione. Siamo dell'opinione che anche i nuovi oneri previsti per i gestori degli ICTR e le imprese di smaltimento interessate dovranno essere assunti dalla Confederazione.

2 CF: Ordinanza sulla radioprotezione ORaP; RS 814.501

Osservazioni generali

I Cantoni e le forze d'intervento cantonali o comunali sono (o possono essere) confrontati sul campo nelle prime fasi di un evento con il coinvolgimento di radiazioni. Nell'ambito dei siti inquinati o potenzialmente inquinati è fondamentale un'informazione preventiva affinché la tematica della radioprotezione possa essere considerata nelle procedure gestite dai Cantoni (per esempio OSiti, procedure edilizie). I risultati del monitoraggio ambientale, con maggiori dettagli rispetto ai rapporti annui pubblicati dall'URA, devono poter essere disponibili ai servizi responsabili in materia di protezione dell'ambiente. È pertanto di fondamentale importanza che i Cantoni abbiano accesso a tutti i dati necessari, citando esplicitamente in diversi articoli nell'ORaP questa possibilità:

- formazione e perfezionamento: art. 9 cpv. 1 lettera e (art. 16)
- banca dati delle licenze, inventario, istruzioni d'urgenza (art. 30, 109 e 138)
- siti potenzialmente contaminati e stato delle conoscenze ispettive/del risanamento (art. 161, 163)
- dati in relazione al monitoraggio ambientale (art. 191 - 193).

In funzione del tema e dell'organizzazione delle diverse Amministrazioni cantonali, dovranno poter avere accesso ai dati necessari diversi servizi. Per la protezione dalle catastrofi si consiglia di citare direttamente il servizio d'annuncio secondo art. 10 cpv. 2 LPAmb, che dovrebbe gestire il contatto e la mobilitazione delle forze d'intervento. Si sottolinea come in assenza delle informazioni necessarie risulta difficile ipotizzare il raggiungimento di molti degli obiettivi del pacchetto di Ordinanze revisione.

Si saluta favorevolmente l'aumentata attenzione anche in ambito medico: per quanto spesso l'intervento è dettato da motivi medici impellenti, con stragemmi adeguati è opportuno verificare - laddove possibile - di minimizzare o addirittura mettere in forse la necessità dell'esposizione a radiazioni ionizzanti, questo sia per i pazienti che per il personale che vi lavora. Sarà fondamentale - a questo livello - assicurare che sia sempre e comunque l'interesse del paziente a dettare la scelta e che eventuali direttive siano di fonti autorevoli, discusse e approvate anche dalle società di specialità mediche. Non va dimenticato il ruolo di verifica e autorizzazione dell'UFSP in termine di autorizzazione di mezzi radiologici diagnostici e terapeutici, che dovrà attivamente recensire gli apparecchi obsoleti sul territorio e provvedere ad avviarli a smantellamento in base agli artt. 37-46.

Gli articoli 41 e 42 parlano di esami di screening e di esami non per scopi medici: esami di depistaggio di possibili malattie contagiose, che non ricadono sotto screening e nemmeno sotto diagnostica individuale, devono essere esplicitamente previsti.

Per quanto concerne la problematica del radon, va posto il quesito in che misura e a quali condizioni lo Stato possa e debba intromettersi nella sfera privata e nel domicilio privato del cittadino per limitare dei rischi inerenti alla sua salute. Ciò anche alla luce del fatto che altri rischi per la salute vengono dallo stesso Stato tollerati, poiché considerati comportamenti di pertinenza personale (si pensi ad esempio alla problematica dell'alcol o del fumo). Al riguardo, va ricordato che proprio il fumo accresce, e di molto, il rischio di contrarre un tumore ai polmoni in caso di esposizione al radon. Il Cantone Ticino ritiene pertanto eccessiva la proposta di obbligare il cittadino, mediante provvedimenti statali, a tutelarsi nei confronti di rischi per la salute che possono essere com-

battuti unicamente al suo domicilio. Il risanamento e la tutela contro gli effetti del radon dovrebbero pertanto rimanere una scelta individuale del cittadino. Si ritiene parimenti che la base legale formale su cui poggiano queste proposte contenute nella nuova Ordinanza (articolo 24 LRap) non sia sufficiente per imporre provvedimenti coercitivi che limitano la proprietà privata (al riguardo si veda pure la perizia allestita su mandato dell'UFSP dal Prof. Seiler nel 2005).

Si rileva pure una certa incoerenza nell'Ordinanza proposta, considerato come non sia possibile imporre misurazioni del livello di radon, mentre sono previste imposizioni da parte del Cantone che dovrebbe imporre dei risanamenti nel caso in cui delle misurazioni – volontarie – siano state eseguite.

Va parimenti sottolineato, infine, che la valutazione delle ripercussioni sulle risorse dei Cantoni nel rapporto esplicativo appare assai ottimistica: già solo il passaggio da un valore limite di 1000 Bq/m³ ad un valore di riferimento di 300 Bq/m³ per il radon comporterebbe per il Ticino un aumento del 700% degli stabili per i quali il Cantone dovrebbe imporre un provvedimento (da 1009 abitazioni a 7342).

Il Canton Ticino, toccato in maniera particolarmente importante dalla problematica Radon, saluta per principio con favore l'accresciuta attenzione che la nuova ordinanza intende dedicarvi, ciò soprattutto alla luce del fatto che il radon è oggi considerato (dopo il fumo) il secondo rischio per l'insorgenza di tumori ai polmoni. Tuttavia, proprio poiché il fumo non è oggi proibito negli stabili privati, appare invece incoerente prevedere provvedimenti coercitivi negli stessi stabili per il secondo rischio di tumore ai polmoni. La scrivente autorità è pertanto dell'avviso che non sono indicate misure particolarmente limitative dei diritti costituzionali, ma che è preferibile vegliare con particolare attenzione a che le nuove costruzioni non presentino problematiche di radon. Si tratta, infatti, di una misura a costo ridotto facilmente implementabile al momento della costruzione. Questa proposta è del resto completata dal recente adeguamento della norma SIA 180 alle conoscenze in materia di protezione dal radon. Le esperienze fatte finora dimostrano che è senz'altro possibile rispettare senza grossi problemi, nell'ambito di nuove costruzioni, il valore di riferimento proposto di 300 Bq/m³ nei locali degli edifici. Si saluta pure favorevolmente la rinuncia alle cosiddette aree a concentrazione elevata di radon giusta l'articolo 115 dell'Ordinanza attualmente in vigore, che aveva creato incomprensibili disparità di trattamento anche a fronte di valori radon estremamente elevati.

L'incertezza a livello scientifico per quanto riguarda il rapporto costi/benefici delle varie misure di protezione contro il radon, oltre alle incoerenze di cui sopra, ci porta per contro a opporci all'obbligo imposto ai Cantoni di un risanamento radon in caso di superamento del valore limite (art. 175): per tale controllo e l'adozione di eventuali provvedimenti sono responsabili i proprietari dello stabile. Respingiamo pertanto un controllo obbligatorio e l'imposizione di provvedimenti da parte dello Stato, considerato come anche il dispendio per i Cantoni sarebbe eccessivo. Va inoltre rilevato che attualmente non esiste alcuna analisi costi/efficacia per quanto riguarda i provvedimenti in materia di radon che incidono in modo così massiccio nei diritti di proprietà e che la base legale formale a livello di legge sulla radioprotezione appare assai debole. Gli inquilini possono del resto tutelarsi nell'ambito di procedure civili già oggi previste dal diritto di locazione o abbandonando l'edificio. Va infine ricordato che anche le misurazioni del valore di radon, che stanno alla base di ogni eventuale risanamento che ne consegue, sono oggetto di un certo grado di incertezza, poiché determinati da elementi variabili ed incostanti come temperatura, pressione e stagione oltre al fatto che i dosimetri potrebbero essere stati spostati dal proprietario, così che i valori misurati non si riferiscono nemmeno più all'abitazione (questo rischio esiste in particolare al momento della seconda misurazione richiesta dal proprietario dopo una prima misurazione con risultati superiori al valore di riferimento).

Osservazioni sui singoli articoli		
Articolo	Commento	Richiesta di modifica
2 lett. q) (nuovo)	Aggiungere definizione di "aumento della radioattività". La definizione di questo concetto è di centrale importanza per l'applicazione della ORaP e deve risultare chiaramente.	Definire il concetto, per esempio: "Aumento della radioattività: Situazioni di esposizione di emergenza o evento che può causare un'esposizione della popolazione superiore a xxx mSv/a".
Art. 9	Come indicato nelle Osservazioni generali, è importante che i Cantoni abbiano accesso a tutti i dati necessari.	Citare esplicitamente nell'ORaP l'accessibilità dei relativi dati ai Cantoni.
Artt. 9 - 17	Formazione Pur condividendo il principio e la necessità di una formazione adeguata ed un aggiornamento costante, si ritiene fondamentale adeguare i livelli (e quindi costi) ad una valutazione del rischio, a fronte di altre attività cliniche ad alto rischio, che non hanno una formazione specifica, dedicata.	
Art. 13	Non viene citato il tema dei costi per la formazione e il perfezionamento delle persone attive negli ambiti descritti dall'art. 9 cpv. 1e. Richiediamo che gli stessi siano interamente sostenuti dalla Confederazione.	Aggiunta: "I costi per la formazione e il perfezionamento delle persone di cui all'art. 9 lett. e vengono assunti dalla Confederazione."
Art. 16	Come indicato nelle Osservazioni generali, è importante che i Cantoni abbiano accesso a tutti i dati necessari.	Citare esplicitamente nell'ORaP l'accessibilità dei relativi dati ai Cantoni.
Art. 30	Come indicato nelle Osservazioni generali, è importante che i Cantoni abbiano accesso a tutti i dati necessari.	Citare esplicitamente nell'ORaP l'accessibilità dei relativi dati ai Cantoni.
Art. 33 cpv. 3	Visto che lo smarrimento o il furto di una sorgente radioattiva può rappresentare un pericolo immediato e locale, è necessaria una notifica immediata anche ai Cantoni. Nel contempo per sorgenti a basso rischio, come i semi impiantabili in ambito medico, siano esentati da queste misure.	"...devono essere notificati immediatamente all'autorità di vigilanza e, <u>per il tramite delle proprie centrali di allarme, ai Cantoni</u> ".
Art. 42	Necessario prevedere una norma esplicita su persone sane, per depistare malattie in un'ottica di salute pubblica	Aggiungere un cpv. dopo il 2 Se un'esposizione è ordinata da un'autorità sanitaria, a protezione della salute pubblica, deve essere applicata la dose più debole possibile che permetta di rispondere all'interrogativo posto dall'esame stesso.
Artt. 52 e seguenti	Pur condividendo il principio dell'audit e quindi dei controlli di qualità si ritiene sproporzionato il controllo obbligatorio, il livello richiesto, l'intervallo ed il costo. In assenza di una va-	Art. 53 Cpv 3 Devono essere eseguiti per le seguenti applicazioni mediche delle radiazioni:

	lutazione del rischio, a fronte di altre attività cliniche ad alto rischio, non se ne vedono i motivi per imporre tali audit.	a. tomografia computerizzata; b. medicina nucleare; c. radio-oncologia; d. procedure diagnostiche e terapeutiche interventistiche con impiego di radio-scopia.
		Art 53 Cpv 4 L'UFSP può predisporre ogni cinque anni un audit clinico per il titolare della licenza, <u>a campione</u>
Art. 109	Come indicato nelle Osservazioni generali, è importante che i Cantoni abbiano accesso a tutti i dati necessari.	Citare esplicitamente nell'ORaP l'accessibilità dei relativi dati ai Cantoni.
Art. 116	Il termine "elevata probabilità" è troppo vago. Per chiarezza, andrebbero definite meglio le aziende assoggettate a questa nuova disposizione.	
Art. 136 lett. e	Non è chiaro il significato di "possono verificarsi solo raramente". La dicitura è inoltre del tutto superflua.	Stralciare
Art. 138	Come indicato nelle Osservazioni generali, è importante che i Cantoni abbiano accesso a tutti i dati necessari.	Citare esplicitamente nell'ORaP l'accessibilità dei relativi dati ai Cantoni.
Art. 140	Sia per ragioni d'interventistica che di prevenzione e protezione della popolazione, la notifica di ogni incidente deve pervenire nel minor tempo possibile e in ogni caso anche ai servizi cantonali competenti secondo art. 10 cpv. 2 LPAmb.	cpv. 1: "I titolari delle licenze devono notificare <u>immediatamente</u> ogni incidente all'autorità di vigilanza e <u>agli organi cantonali competenti</u> e segnalare in aggiunta..."
Art. 144	Il termine "tempestivamente" non è sufficientemente chiaro. L'informazione, per lo meno agli organi cantonali competenti, deve essere fornita nel minor tempo possibile.	Sostituire " tempestivamente " con " <u>immediatamente</u> ".
Art. 146	Il livello di riferimento di 100 mSv nel primo anno appare esagerato e non in linea con un'efficace protezione della popolazione.	Valutare l'adozione di un livello massimo inferiore.
Art. 156	Considerate le competenze della Confederazione nell'affrontare situazioni di evento negativo con la liberazione di radiazioni, si richiede venga citato esplicitamente che la Confederazione metta a disposizione le persone mobilitate e l'equipaggiamento necessario.	Aggiunta: " <u>Per l'acquisto e la manutenzione dell'equipaggiamento necessario è responsabile la Confederazione (UFPP?)</u> "
Art. 161, 163	Come indicato nelle Osservazioni generali, è importante che i cantoni abbiano accesso a tutti i dati necessari.	Citare esplicitamente nell'ORaP l'accessibilità dei relativi dati ai Cantoni.

Art. 164 cvp. 1	Alla luce delle incertezze di cui sopra, in caso di superamento del valore limite è necessario espletare ulteriori accertamenti prima di imporre misure incisive. Questi accertamenti dovrebbero prima di tutto essere fatti dal proprietario.	¹ Il livello di riferimento del radon corrisponde alla concentrazione di radon il cui superamento esige ulteriori accertamenti da parte del proprietario dell'edificio, al fine di valutare la necessità di un risanamento.
Art. 164 cvp. 2	Non è chiaro quale sia il rapporto tra "edifici" e "locali". Le misurazioni vengono di regola effettuate in singoli locali. I valori di riferimento devono inoltre riferirsi a locali occupati per un determinato tempo (art. 167).	² Per la concentrazione di radon nei locali negli edifici, si applica un livello di riferimento del radon di 300 Bq/m ³ per i locali occupati regolarmente per più ore al giorno da persone, ivi compresi scuole e scuole dell'infanzia , calcolato come media annua. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 165
Art. 165	La nozione di "provvedimenti immediati" non è definita nell'Ordinanza. La formulazione nel cpv. 2 lett. a " <i>nei luoghi di lavoro situati in edifici esistenti, se l'ultima licenza edilizia è stata rilasciata prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza</i> " interessa in realtà due tipi di luoghi di lavoro (quelli già esistenti, ai quali si applicherebbe un valore soglia di 1000 Bq/m ³ , e i luoghi di lavoro in edifici nuovi, ai quali si applicherebbe un valore di riferimento di 300 Bq/m ³). La norma va formulata in modo da disporre di un solo valore soglia.	¹ Il valore soglia corrisponde alla concentrazione di radon il cui superamento esige l'adozione di provvedimenti immediati secondo l'articolo 177. ² Si applica un valore soglia di 1000 Bq/m ³ per le concentrazioni di radon: a. nei luoghi di lavoro situati in edifici esistenti, se l'ultima licenza edilizia è stata rilasciata prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza; b. nei luoghi di lavoro a rischio radon di cui all'articolo 174
Art. 166	Enumerazione dei compiti del Servizio tecnico e d'informazione sul radon va completata con l'obbligo di occuparsi della formazione di specialisti in materia di radon.	
Art. 167	La definizione dei luoghi interessati non va inserita nell'articolo sulle competenze. Per questo motivo proponiamo di precisare l'art. 164 cpv. 2 e semplificare l'articolo abbreviato 167.	Per l'esecuzione delle misure di protezione contro il radon sono competenti: a. nei locali ai sensi dell'art. 164 cpv. 2: i Cantoni; b. nei luoghi di lavoro: le autorità di vigilanza.
Art. 171 cpv. 2	Per il Canton Ticino il numero della parcella è un'informazione fondamentale. Sugeriamo di completare tale informazione con l'EGID e EWID utilizzati dall'Ufficio federale di statistica.	
Art. 172 cpv. 1	La definizione di " <i>edifici nuovi</i> " va modificata, poiché così come formulata non è attuale e crea incertezza.	¹ Gli edifici sono considerati nuovi se la domanda di costruzione è stata inoltrata dopo l'entrata in vigore della presente ordinanza.

Art. 172 cpv. 4	In virtù dell'art. 173 cpv. 1 il Cantone può già esigere delle misurazioni nei locali di abitazione e di soggiorno. Ciò permetterà controlli basati sul rischio, così che questo capoverso è superfluo. Va inoltre ricordato che secondo la perizia Seiler (v. sopra), senza modifica della LRap i costi di una misurazione possono essere imposti al proprietario solo in caso di concreto indizio di superamento del valore. Con la formulazione proposta i Cantoni rischiano pertanto di vedersi confrontati con importanti costi.	Abrogare il cpv. 4
Art. 173	Il completamento proposto per l'art. 164 cpv. 2 richiede un adeguamento anche di questo articolo.	Art. 173 Misurazioni del radon in locali ai sensi dell'art. 164 cpv. 2 1 Il Cantone può esigere dal proprietario che nei locali di abitazione e di soggiorno siano eseguite misurazioni del radon riconosciute.
Art. 175 e 176	Gli articoli 175 e 176 disciplinano il risanamento di edifici nuovi ed esistenti. Come evidenziato in ingresso al Capitolo 3, non appare sensato imporre ai Cantoni di ordinare dei provvedimenti quando nessuno è invece tenuto a misurare il radon negli edifici esistenti. Il risanamento dal radon è nell'interesse del proprietario e non si giustificano pertanto provvedimenti statali incisivi. Si tratta inoltre di un valore di riferimento e non di un valore limite. La disposizione proposta rischia inoltre di essere addirittura controproducente, poiché potrebbe indurre i proprietari a rinunciare a indagare sul rischio di radon al fine di non incorrere poi in provvedimenti ordinati dal Cantone e a loro carico. Secondo la perizia Seiler è inoltre dubbio che i costi della misurazione posteriore al risanamento possano essere addebitati al proprietario senza modifica della LRap.	Art. 175 Risanamento dal radon 1 In caso di superamento del valore di riferimento il Cantone può ordinare un risanamento dal radon. Il termine impartito per il risanamento tiene conto dell'urgenza. 2 Il risanamento dal radon di scuole e scuole dell'infanzia viene effettuato entro tre anni. 3 Il proprietario assume i costi del risanamento dal radon.
Art. 191-193	Come indicato nelle Osservazioni generali, è importante che i cantoni abbiano accesso a tutti i dati necessari.	Citare esplicitamente nell'ORaP l'accessibilità dei relativi dati ai Cantoni.

Osservazioni sul rapporto esplicativo		
Pagina / articolo	Commento	Richiesta di modifica
Cap 1.3.2.	I cantoni non sono toccati solo per la tematica del Radon, ma sono chiamati dalla revisione a nuovi obblighi di formazione per il proprio personale e le forze di intervento. Questo presuppone la messa a disposizione delle citate risorse personali e temporali ed è associato a nuovi costi che dovrebbero essere assunti dalla Confederazione.	Se del caso, citazione di questi aspetti oltre alla tematica del Radon.

3 CF: Ordinanza concernente gli emolumenti nel campo della radioprotezione OEm-RaP; RS 814.56

Osservazioni generali

Nessuna osservazione

Osservazioni sui singoli articoli

Articolo	Commento	Richiesta di modifica

Osservazioni sul rapporto esplicativo

Pagina / articolo	Commento	Richiesta di modifica

4 DFI: Ordinanza sulla dosimetria; RS 814.501.43

Osservazioni generali

Nessuna osservazione

Osservazioni sui singoli articoli

Articolo	Commento	Richiesta di modifica

Osservazioni sul rapporto esplicativo

Pagina / articolo	Commento	Richiesta di modifica

5 DFI: Ordinanza sulla formazione in radioprotezione; RS 814.501.261

Osservazioni generali

Con la presente revisione vengono introdotti nuovi obblighi di formazione e perfezionamento indirizzati ai membri di autorità e amministrazioni, così come a persone e organizzazioni della protezione della popolazione. Nel merito, la migliore formazione del personale citato è positiva, in quanto permetterà di fare fronte con accresciuta cognizione di causa ai compiti in caso di necessità. Segnaliamo tuttavia che non sarà evidente reperire il personale e le risorse temporali da dedicare alla formazione. Per il tema dei costi rimandiamo alle osservazioni sull'ORaP.

Osservazioni sui singoli articoli

Articolo	Commento	Richiesta di modifica
Allegato 5, Tabella 1	Cosa s'intende qui per "Forze d'intervento"?	Specificare meglio: per es. pompieri, deputati alla gestione di eventi A (?)

Osservazioni sul rapporto esplicativo

Pagina / articolo	Commento	Richiesta di modifica

6 DFI: Ordinanza sulla radioprotezione degli impianti; RS 814.501.51

Osservazioni generali

Nessuna osservazione

Osservazioni sui singoli articoli

Articolo	Commento	Richiesta di modifica

Osservazioni sul rapporto esplicativo

Pagina / articolo	Commento	Richiesta di modifica

7 DFI: Ordinanza concernente la manipolazione di sorgenti radioattive sigillate in medicina OSM; RS 814.501.512

Osservazioni generali

Osservazioni sui singoli articoli

Articolo	Commento	Richiesta di modifica
Art. 24	La definizione delle competenze in materia di radioprotezione viene stabilita dal Cantone (per esempio secondo art. 10 cpv. 2 LPAmb). Auspichiamo che i corpi pompieri competenti vengano informati in maniera centralizzata per il tramite del Cantone. Inoltre, anche eventuali modifiche sulla presenza/sull'ubicazione di sorgenti radioattive devono essere notificate immediatamente.	Il corpo dei pompieri competente deve essere informato per scritto dal titolare della licenza, <u>tramite il Cantone di competenza</u> , su: a. l'ubicazione delle zone controllate e sorvegliate; b. la presenza di sorgenti radioattive; c. eventuali procedure particolari che il corpo dei pompieri deve seguire in caso di incendio. <u>d. eventuali modifiche sulla presenza e sull'ubicazione di sorgenti radioattive devono essere immediatamente notificate.</u>

Osservazioni sul rapporto esplicativo

Pagina / articolo	Commento	Richiesta di modifica

8 DFI: Ordinanza sugli acceleratori OrAc; RS 814.501.513

Osservazioni generali

Nessuna osservazione

Osservazioni sui singoli articoli

Articolo	Commento	Richiesta di modifica

Osservazioni sul rapporto esplicativo

Pagina / articolo	Commento	Richiesta di modifica

9 DFI: Ordinanza sui raggi X OrX; RS 814.542.1

Osservazioni generali

Nessuna osservazione

Osservazioni sui singoli articoli

Articolo	Commento	Richiesta di modifica

Osservazioni sul rapporto esplicativo

Pagina / articolo	Commento	Richiesta di modifica

10 DFI: Ordinanza concernente la manipolazione di sorgenti radioattive MSRa; RS 814.554

Osservazioni generali

Osservazioni sui singoli articoli

Articolo	Commento	Richiesta di modifica
Art. 39	La definizione delle competenze in materia di radioprotezione viene stabilita dal Cantone (per esempio secondo art. 10 cpv. 2 LPAmb). Auspichiamo che i corpi pompieri competenti vengano informati in maniera centralizzata per il tramite del cantone. Inoltre, anche eventuali modifiche sulla presenza / sull'ubicazione di sorgenti radioattive devono essere notificate immediatamente.	Il corpo dei pompieri competente deve essere informato per scritto, <u>tramite il Cantone</u> , sulla presenza e sull'ubicazione di sostanze radioattive nonché su un eventuale, particolare modo di procedere in caso di incendio. Devono essere indicati segnatamente: a. il piano di situazione; b. il nuclide; c. l'attività; d. i contenitori di sorgenti <u>e. eventuali modifiche dei dati alle lettere a)-d) devono essere immediatamente notificate.</u>

Osservazioni sul rapporto esplicativo

Pagina / articolo	Commento	Richiesta di modifica

11 DFI: Ordinanza sulle scorie radioattive che devono essere consegnate; RS 814.557**Osservazioni generali**

Nessuna osservazione

Osservazioni sui singoli articoli

Articolo	Commento	Richiesta di modifica

Osservazioni sul rapporto esplicativo

Pagina / articolo	Commento	Richiesta di modifica